



**Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO AD ACTA
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015**

OGGETTO: Piano regionale dei controlli sui prodotti chimici REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) - Anno 2017.

DECRETO

N. 32

IN DATA 01/06/2017

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Daniela Mastronardi

Daniela Mastronardi

Il Direttore del Servizio Prevenzione

Dott. Michele Colitti

Michele Colitti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Loretta Gallo

Loretta Gallo

Visto: Il Sub Commissario ad Acta

Dott. Gerardo di Martino

Gerardo di Martino



**Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO AD ACTA
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015**

OGGETTO: Piano regionale dei controlli sui prodotti chimici REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) - Anno 2017.

DECRETO

N. 32

IN DATA 01/06/2017

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

PREMESSO che, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, dott. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013 – 2015 (ai sensi dell'art.15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.135) e di procedere alla loro attuazione;

VISTA la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

RICHIAMATO l'Accordo Stato- Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante : *“Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190”* (Repertorio Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016) ;

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016 : *“Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.”*;

DATO ATTO del *“ Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018”*;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 3 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il “ *Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018*”;

VISTO l’accordo del 29 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficiali e delle relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

VISTO il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 69 del 18 novembre 2015 recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;

VISTO l’Accordo n. 88/CSR del 7 maggio 2015, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all’allegato A, paragrafo 10, dell’accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 nell’ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP);

VISTO il Piano Regionale della Prevenzione adottato con Decreto del Commissario ad Acta n. 44 del 30 giugno 2016 nella parte riguardante i controlli sui regolamenti Reach e CLP;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 49 del 4 agosto 2016 “Recepimento dell’Accordo Rep. Atti N. 88/CSR, sancito il 7 maggio 2015 dalla Conferenza Stato-Regioni, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all’allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29.10.2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell’ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)”;

PRESO ATTO del “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici relativo all’anno 2017”;

CONSIDERATO che in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017, sopra citato, è stato redatto, dal gruppo di

coordinamento regionale interdirezionale, il "Piano Regionale dei controlli sui prodotti chimici - REACH e CLP. Anno 2017";

in virtù dei poteri conferiti con le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2017" evidenziato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, per l'attuazione in ambito regionale dell'attività di vigilanza REACH anno 2017;
- di dare mandato alla Direzione Generale della Salute di adottare i provvedimenti tecnico – amministrativi che si dovessero rendere necessari per l'effettiva attuazione del presente decreto;
- di notificare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASREM, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise; al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise; al Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali ed estrattive della Regione Molise.

Il presente decreto, composto da n. 4 pagine e n. 1 allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

Paolo di Laura Frattura





REGIONE MOLISE
Direzione Generale per la Salute

Piano regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici Anno 2017

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI
REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH) E (CE) N. 1272/2008 (CLP)
ANNO 2016**

**1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE
PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL
FORUM DELL'ECHA**

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento:

- delle sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito, prodotti fitosanitari e biocidi);
- delle sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui agli Allegati XIV e XVII del REACH REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti);
- dei prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito (codici NACE 20.4 e 20.5);
- dei prodotti detergenti e deodoranti per l'ambiente (codici NACE 20.4 e 20.5);

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui art. 29 del D. Lgs. 152/06;
- imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
- imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale (di seguito «AC nazionale») secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale RIPE/PD NEA;
- data base ASREM;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- flussi informativi INAIL - Regioni
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane.

1.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
- sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di restrizione;
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Reg. REACH);
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Reg. REACH);
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH);
- verifica della conformità delle SDS (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. 2015/830);
- verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Reg. REACH);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Reg. CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (art. 40 Reg. CLP);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg. REACH e art. 49 Reg. CLP);
- verifica degli obblighi di pubblicità (art. 48 Reg. CLP).

1.4 – Quantificazione numerica dei controlli

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise di cui al DCA n. 69 del 18 novembre 2015 per l'anno 2017, sulla base dell'adozione del Piano Regionale sulla Prevenzione 2014-2018 di cui al DCA n. 44 del 30 giugno 2016 nella parte riguardante i Controlli sul REACH e CLP, effettuerà minimo numero 5 (cinque) controlli, sulla base delle specificità territoriali.

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP del Dipartimento di Prevenzione della ASREM, comunica, entro il 15 gennaio 2018, al Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale della Salute della Regione Molise, in qualità di Autorità Competente per i controlli REACH e CLP del Molise:

1. il numero di attività ispettive effettuate nei luoghi di produzione, importazione, detenzione, commercio, vendita ed impiego di sostanze e miscele, comprensive del numero delle ispezioni svolte nell'ambito dell'esecuzione di eventuali campionamenti;
2. il numero di controlli eseguiti nel Piano Regionale dei controlli e della formazione sul REACH e CLP di cui al Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - DCA n. 44 del 30

giugno 2016 - sulla completezza, coerenza ed eventualmente correttezza delle informazioni contenute in etichettature o schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose messe a disposizione del consumatore o del lavoratore;

3. il numero di campionamenti e controlli analitici di sostanze e miscele pericolose per la salute, per la sicurezza dell'uomo e per l'ambiente.

1.5 – Modalità di rendicontazione dei controlli

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise trasmette all'AC regionale il rapporto delle attività di controllo, se eseguite entro l'anno 2017, condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota "vendite on-line", redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise trasmette all'AC regionale il rapporto delle attività di controllo, se eseguite entro l'anno 2017, condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-5, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA entro e non oltre il 15 gennaio 2018.

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise trasmette all'AC regionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano se effettuate entro il 31 dicembre 2017, redatte secondo il format tecnico predisposto dalla AC nazionale del Ministero della Salute, entro e non oltre 15 marzo 2018.

Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1, "Schema rendicontazione dei controlli"

2. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all'All. XVII Reg. REACH;
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'all. XIV del regolamento REACH;
- imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori riportati nella Tabella 3.

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui art. 29 D.Lgs 152/06;
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
- Imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale RIPE/PD NEA;

- data base ASREM
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveneni (CAV);
- Flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane.

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni - di cui all'All. XVII Reg. REACH riportate nella Tabella 2;
- Sostanze chimiche soggette ad autorizzazione di cui all'all. XIV del regolamento REACH con data di scadenza negli anni 2014, 2015 e 2016.
- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in Allegato XIV del REACH, ai sensi dell'art. 59 del REACH (SVHC) riportate nella Tabella 3;
- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) e ai quantitativi.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli, autorizzazione e restrizione (Titoli II, IV, VII e VIII Reg. REACH);
- valutazione della pericolosità di sostanze e miscele;
- valutazione della correttezza delle etichettature di pericolo e delle schede di dati di sicurezza di sostanze e di miscele pericolose o di sostanze e miscele non classificate pericolose, ma che contengano eventuali sostanze pericolose.

2.4 -Quantificazione numerica dei controlli

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise di cui al DCA n. 69 del 18 novembre 2015 per l'anno 2017, sulla base dell'adozione del Piano Regionale sulla Prevenzione 2014-2018 di cui al DCA n. 44 del 30 giugno 2016 nella parte riguardante i Controlli sul REACH e CLP, effettuerà minimo numero 5 (cinque) controlli, sulla base delle specificità territoriali.

2.5 – Modalità di rendicontazione dei controlli

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise trasmette all'AC regionale gli esiti degli eventuali controlli analitici, effettuati nell'ambito del progetto pilota "vendite on-line".

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise trasmette all'AC regionale gli esiti degli eventuali controlli analitici, effettuati nell'ambito del progetto REF-5.

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise trasmette all'AC regionale le risultanze di tutte le attività di controllo analitico di cui al presente Piano, se effettuate entro il 31 dicembre 2017, redatte secondo il format tecnico predisposto dalla AC nazionale del Ministero della Salute.

Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1, "Schema rendicontazione dei controlli"

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

L'Autorità Competente per i controlli REACH e CLP della Regione Molise di cui al DCA n. 69 del 18 novembre 2015, sulla base dell'adozione del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 di cui al DCA n. 44 del 30 giugno 2016 nella parte riguardante i Controlli sul REACH e CLP, dà riscontro per l'anno 2017 alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'accordo di Conferenza Stato-Regioni N. 181/CSR/2009 formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC nazionale.
- g. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte in linea con quanto stabilito dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le PA riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli (Rep. Atti n.88/CSR del 7 maggio 2015) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 1 del presente documento.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di una azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e Laboratori di controllo di cui all'Accordo Stato Regioni n.88/2015.

6. LABORATORI DI RIFERIMENTO

Ai fini della determinazione analitica del campione prelevato dagli ispettori REACH/CLP, gli stessi provvederanno a conferirli al laboratorio ARPA Molise che valuterà la capacità di esecuzione/determinazione analitica. Nel caso in cui il laboratorio ARPA Molise non possa eseguire le analisi richieste, provvederà al successivo inoltro ad altro laboratorio della rete ARPA Nazionale individuato nell'allegato 1 del presente piano.

5. REPORT DEI CONTROLLI

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Progetto pilota vendite on line	15.09.2017	Trasmissione alla AC nazionale (coordinatori nazionali) del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell'ECHA.
Progetto REF-5	15.01.2018	
Progetto pilota sostanze negli articoli	15.01.2018	
PNC 2017 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	15.03.2018	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2: Schema individuazione target per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- Allegato REACH	voce XVII	Matrici/prodotti
Articoli in plastica; tessile e pelli; giocattoli; gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; fabbricazione e commercio di oggetti di uso domestico.	13; 14; 15; 22.2; 32.1; 32.3; 32.4; 47.5	IPA-50		Attrezzature e abbigliamento per lo sport; utensili per la casa; articoli tessili e in pelle; giocattoli; cinturini di orologi; bracciali; maschere; fasce per capelli.
Costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI-47		Cemento
Tessile e pelli	13; 14 e 15	Coloranti azoici-43 Cr VI-47		Articoli tessili e in pelle.
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52 Coloranti azoici-43		Giocattoli, articoli di puericoltura, articoli tessili e in pelle.
Vernici	20.3	Toluene-48		Vernici spray.
Costruzione di navi e imbarcazioni, pesca, acquicoltura.	30.1, 03.1, 03.2, 20, 13, 36.0	Composti mercurio-18	del	Sostanze o miscele per: a) impedire l'incrostazione di: carene di imbarcazioni,

Fabbricazione prodotti chimici. Industrie tessili. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.			gabbie, galleggianti, reti e altre apparecchiature o impianti utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; b) protezione legno; c) impregnazione tessuti; d) trattamento acque per uso industriale.
Costruzione di navi e imbarcazioni, pesca, acquicoltura. Fabbricazione prodotti chimici. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.	30.1, 03.1, 03.2, 20, 36.0	Composti dell'arsenico-19	Sostanze o miscele per: a) impedire l'incrostazione di: carene di imbarcazioni, gabbie, galleggianti, reti e altre apparecchiature o impianti utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; b) protezione legno; c) trattamento acque per uso industriale.
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cd-23 Ni-27 Pb-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche.

Tabella 3: Schema individuazione target per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	CAS	Matrici/prodotti	Metodo analitico
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e simili, fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, fabbricazione di mobili. Intermediari del commercio (materiali da costruzione, prodotti tessili, elettrodomestici, abbigliamento e calzature)	13; 14, 15, 22, 29.1, 30, 31, 46.1.	Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)	115-96-8	Articoli tessili, abbigliamento e calzature; articoli in plastica; articoli d'arredamento; articoli tessili e in plastica parti di autoveicoli.	Rif. allegato 1

Industrie tessili; confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e simili; fabbricazione di apparecchiature elettriche; fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto; fabbricazione di mobili; intermediari del commercio (materiali da costruzione, prodotti tessili, elettrodomestici, abbigliamento e calzature).	13, 14, 15, 22, 27, 29.1, 31, 46.1	Bis(pentabromophenyl ether (decabromodiphenyl ether) (DecaBDE)	1163-19-5	Articoli tessili, abbigliamento e calzature; articoli in plastica; articoli d'arredamento; articoli tessili e in plastica parti di autoveicoli; parti in plastica di cavi elettrici, auricolari, caricabatterie, adattatori e prese elettriche.	Rif. allegato 1
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e simili Fabbricazione di prodotti chimici (inchiostri);	13, 14, 15, 20, 32.4	4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA)	101-77-9	Articoli tessili, abbigliamento e calzature; inchiostri; giocattoli	Rif. allegato 1
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e simili; fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; fabbricazione di	13, 14, 15, 22, 23.2	Diisobutyl phthalate (DIBP)	84-69-5	Articoli tessili, abbigliamento e calzature; articoli in plastica e gomma; parti in plastica di cavi elettrici; auricolari, caricabatterie, adattatori e prese elettriche; pavimenti e rivestimenti.	Rif. allegato 1
		Dibutyl phthalate (DBP)	84-74-2		Rif. allegato 1
		Dihexyl phthalate (DnHP)	84-75-3		Rif. allegato 1
		Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7		Rif. allegato 1
		Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	117-81-7		Rif. allegato 1
		Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP)	117-82-8		Rif. allegato 1
		Dipentyl phthalate (DPP)	131-18-		Rif. allegato 1

prodotti refrattari (pavimenti e rivestimenti).		0	
	Diisopentyl phthalate (DIPP)	605-50-5	Rif. allegato 1
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)	68515-42-4	Rif. allegato 1
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	Rif. allegato 1
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)	71888-89-6	Rif. allegato 1
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear	84777-06-0	Rif. allegato 1
	N-pentyl-isopentylphthalate	776297-69-9	Rif. allegato 1
	1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters, with $\geq 0.3\%$ of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)	-	Rif. allegato 1

Attività di controllo analitico 2017

Ai fini della realizzazione delle attività analitiche per i controlli previsti nel Piano, in merito alla verifica della conformità con gli obblighi di restrizione, autorizzazione, classificazione di pericolo di sostanze e miscele e verifica della correttezza delle SDS, le tabelle A, B e C riportano per ciascuna ricerca sostanza/matrice, il riferimento normativo e, ove rilevanti, i metodi di prova, le tecniche analitiche, le relative caratteristiche di performance, i referenti dei laboratori.

In base all'Accordo CSR N.88 /2015 - 2.10 *Laboratorio per le revisioni di analisi*, le comunicazioni devono essere inviate all'ISS e per conoscenza al **Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CHIM)** al fine di garantire la valutazione dei campioni risultati non conformi a seguito di controllo ufficiale. Referenti: Rosa Draisci, Carolina Ferranti.

Tabella A- Restrizioni

Prodotto /matrice	Sostanza	Voce All.XVII REACH	Metodo di riferimento di cui all'allegato XVII del REACH ¹	Altro metodo ufficiale (europeo o nazionale) ²	Metodo normato ³	Altri metodi ⁴	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti	Analisi di revisione/ Analisi irripetibile	Laboratorio per analisi di revisione/Referenti
Colle	Benzene	5. Divieto in miscele in conc. ≥ 0,1 % in peso				EPA 5021A:2 014 + EPA 8260C:2 006	GC/MS		ARPA Lazio	L.Arcangeli, C.Dominici, C.Muscarella	Analisi di revisione	ISS/CHIM L.Palleschi C.Abenavoli
						EPA 5035A:2 002 + EPA 8260C:2 006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G.Formenton		
					UNI EN ISO 11890-2:2013		GC/MS		ARPA EMR	L.Rossi, C.Govoni		
						Metodo Interno	SPME-GC/MS		ARPA Liguria	S.Lottici, M.Garbarino		
Articoli	Fibre di Amianto a) Croci dolite	6. Divieto di fabbricazione,		D.M. 6/9/94 All.1			SEM/EDS		ARPA Liguria	S.Lottici, M.Garbarino	Analisi di revisione	ARPAM sede di Pesaro "Centro di

¹ Metodo di riferimento ove riportato nell'Allegato XVII del REACH

² Altro metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.

³ Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).

⁴ Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.

	b) Amosite c) Antofillite d) Actinolite e) Tremolite f) Cristofilo	immissione sul mercato e uso delle fibre e degli articoli.	D.M. 6/9/94 All.3		Metodo interno	SEM/DRX		ARPA Piemonte	M.Fontana, G.Mulatero		riferimento regionale Amianto" designazione del 17.11.2016
			D.M. 6/9/94			SEM/DRX	0,1 % / 1 %	ARPA Veneto	G.Formenton		
			DM 6/9/94			DRX	1 %	Regione Lombardia - ATS della Città Metropolitana di Milano	S.Vitaliti		
			D.M. 6/9/94			DRX + MOCF	1 %	Regione Lombardia - ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A.Baj		
			D.M. 6/9/94, All.1, 2 e 3			MOCF/MO LP, SEM e DRX	LOD caratteristici ma non inferiori all'1 %	Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale - ASL Viterbo	M.De Rossi, C.Muscarella		
			D.M. 6/9/94			FTIR+ MOCF	1 % p/p	ARPA Sardegna	G.Frau		
			D.M. 6/9/94			SEM	120 ppm	ARPA Sardegna	R.Lonis		
Polimeri organici sintetici (materie plastiche)	Cadmio	23.1 Divieto di immissione di miscele e articoli, con tenore di Cd pari a 0,01 % in peso della materia plastica			EPA 6010D:2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G.Formenton	Analisi di revisione	ISS/SANS P.Stacchini, A.A.Pastorelli

Cemento	Cromo VI	47.1 0,0002 % di Cr (VI) idrosolubile sul peso totale a secco del cemento	- Norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN)-	UNI EN 196- 10:2016 e Procedura di campionamento GTI-REACH I.O.1 rev.0 del 15.06.2010		Spettrofotometria- UV/VIS	0,0001 %	ARPA Veneto	G.Formenton	n.a. analisi non ripetibile causa instabilità analita/matricie	--	
								ARPA Liguria	S.Lottici, M.Garbarino			
								ARPA EMR	L.Rossi, C.Govoni			
				UNI EN 196- 10:2016 e Procedura di campionamento Deliberazione della Giunta Regionale n.2801 del 30.12.2014		SpettrofotometriaUV/VIS		ARPA Puglia	M.Spartera, P.L.Martino			
Vernici spray	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. ≥ 0,1 % in peso			Metodo interno	GC/MS		ARPA Piemonte	M.Fontana, G.Mulatero	Analisi di revisione	ISS/CHIM L.Palleschi, C.Abenavoli	
					EPA 5035A:2 002 + EPA 8260C:2 006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G.Formenton			
					EPA 5021A:2 014 + EPA 8260C:2 006	GC/MS		ARPA Lazio	L.Arcangeli, C.Dominici, C.Muscarella			
					UNI EN ISO 11890-2: 2013 (escluso spray)		GC/MS		ARPA EMR			L.Rossi, C.Govoni A.Fava
					UNI EN ISO 11890-2: 2013		GC/MS	0,01 %	Regione Lombardia – ASST di Monza Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio			A.Baj

Colle/ad esivi	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. \geq 0,1 % in peso			UNI EN ISO 11890-2:2013	GC/MS	0,01 %	Regione Lombard ia – ASST di Monza - Laborato rio Igiene e Tossicol ogia Occupazi onale Ospedale di Desio	A.Baj	Analisi di revisione	ISS/CHIM L.Palleschi, C.Abenavoli	
						EPA 5035A:2 002 + EPA 8260C:2 006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto			G.Formento n
						Metodo Interno	SPME- GC/MS		ARPA Liguria			S.Lottici, M.Garbarin o
Cloroforni		32. Divieto come sostanza. \geq 0.1% in peso in miscele				GC/MS		ARPA Piemonte	M.Fontana, G.Mulatero	Analisi di revisione	ISS/CHIM L.Palleschi, C.Abenavoli	
						EPA 5035A:2 002 + EPA 8260C:2 006	GC/MS		ARPA EMR			L.Rossi, C.Govoni
						Metodo interno	HSGC/MS		Regione Lombard ia - ATS della Città Metropol itana di Milano – Laborato rio di prevenzi one			S.Vitaliti
						Metodo Interno	SPME- GC/MS		ARPA Liguria			S.Lottici, M.Garbarin o
						EPA 5021A:2 014 + EPA 8260C:2 006	GC/MS		ARPA Lazio			L.Arcangeli , C.Dominici, C.Muscarell a
						EPA 5035A:2 002 + EPA 8260C:2 006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto			G.Formento n

Sostanze e miscele	Triclorobenzene	49. Divieto come sostanza . in conc.≥ 0.1% in peso in miscele				EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G.Formenton	Analisi di revisione	ISS/CHIM L.Palleschi, C.Abenavoli (a partire da settembre 2017)
Gioielleria/ Bigiotteria	Nichel	27. tasso di cessione 0,2 µg/cm ² /week; tasso di cessione 0,5 µg/cm ² /week	Norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) Comunicazione della Commissione (2017/C 011/02) nell'ambito dell'applicazione del Reg.(CE) REACH	UNI EN 1811:2015			ICP/OES, ICP/MS, GFAAS		Regione Lombardia – ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione	C.Lionetti	Analisi di revisione	ISS/AMSA A.Alimonti
									ARPA Piemonte	M.Fontana, G.Mulatero		
									ARPA Veneto	G.Formenton		
									ARPA Campania	M.Gallo		
									APPA Bolzano	L.D'Ambrosio F.Ciesa		
									ARPA Lazio	L.Arcangeli, C.Dominici, C.Muscarella		
				UNI EN 1811:2015 + EPA 6010C:2007			ICP/OES	ARPA Liguria	S.Lottici, M.Garbarino			

Articoli tessili e in cuoio	Coloranti azoici	43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. >30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi.	Reg. (UE) 126/2013 che modifica l'allegato XVII	(tessili) UNI EN 14362-1:2012 (ammine aromatiche)		GC/MS		ARPA Lazio	L.Arcangeli, C.Dominici, C.Muscarella	Analisi di revisione	APPA Bolzano F.Ciesa, L.D'Ambrosio
Leghe per brasatura	Cadmio	23. 8 – Divieto di immissione o uso in conc. ≥ 0,01 % in peso della miscela metallica			CPSC-CH-E1001-08.3:2012	ICP-OES, FLAA, GFAA, ICP-MS XRF(screening)		LSP Palermo	M.A.De Luca M.F.Sivillano	Analisi di revisione	ISS/SANS P.Stacchini, A.A.Pastorelli
					EPA 6010D: 2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G.Formenton		
Gioielli	Cadmio	23. 10 – Divieto di immissione o uso in conc. ≥ 0,01 % in peso del metallo			CPSC-CH-E1001-08.3:2012	ICP-OES, FLAA, GFAA, ICP-MS XRF(screening)		LSP Palermo	M.A.De Luca M.F.Sivillano	Analisi di revisione	ISS/SANS P.Stacchini, A.A.Pastorelli
					EPA 6010D: 2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G.Formenton		
Giocattoli e articoli per l'infanzia	a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) b) Dibutyl phthalate (DBP) c) Benzyl butyl phthalate (BBP)	51.1-51.2 Divieto di immissione o uso in conc. > 0,1 % in peso del materiale plastificato.			CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC/MS	0,03 %	Regione Lombardia – ASST di Monza - Laboratori di Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A.Baj	Analisi di revisione	ISS/AMSA M.R.Milana
					UNI EN 71:2006	GC/MS		ARPA EMR	L.Rossi, C.Govoni I.Scaroni		

						CPSC-CH-C1001-09.03:2010	GC/MS		ARPA Lazio	L.Arcangeli, C.Dominici, C.Muscarella		
						CPSC-CH-C1001-09.03:2010	GC/MS		APPA Bolzano	F.Ciesa, L.D'Ambrosio		
	a) Di-isononyl phthalate (DINP) b) Di-isodecyl phthalate (DIDP) c) Di-n-octyl phthalate (DNOP)	52.1-52.2. Divieto di utilizzo o immissione come sostanze o in miscele in conc. > 0,1 % in peso del materiale plastificato				CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC/MS	0,03 %	Regione Lombardia – ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A.Baj	Analisi di revisione	ISS/AMSA M.R.Milana
						CPSC-CH-C1001-09.03:2010 + EPA 3550C:2007 oppure EPA 3541:1994 oppure EPA3545A: 2007 + EPA 8270D: 2014	GC/MS		ARPA EMR	L.Rossi, C.Govoni		
						CPSC-CH-C1001-09.03:2010	GC/MS		APPA Bolzano	F.Ciesa, L.D'Ambrosio		
Giocattoli e articoli per l'infanzia	Dimetil fumarato	61. Divieto di immissione o uso in articoli o loro parti in conc. >0,1 mg/kg				Journal of Chromatography A 1216 (2009) 6762-6766	SE-GC/MS or HS-SPME-GC/MS		ARPA Liguria	S.Lottici, M.Garbarino	Analisi di revisione	ISS/CHIM L.Palleschi, C.Abenavoli (a partire da settembre 2017)

Referenti dell'ISS per le analisi di revisione:

ISS/CHIM: Centro Nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore, Dott. L.Palleschi e Dott. C.Abenavoli.

ISS/AMSA: Dipartimento Ambiente e Salute, Dott.ssa M.R.Milana

ISS/AMSA: Dipartimento Ambiente e Salute, Dott. A.Alimonti

ISS/SANS: Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, Dott. P.Stacchini e Dott. A.A.Pastorelli

Tabella B - Sostanze SVHC contenute in articoli

Prodotto /matrice	Sostanza	Altro metodo ufficiale (europeo o nazionale) ⁵	Metodo normato ⁶	Altri metodi ⁷	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti	Analisi di revisione/ Analisi irripetibile	Laboratori o per analisi di revisione/ Referenti
Articoli in PVC: articoli destinati ai bambini (mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette e guanti da sport, ecc.) compresi gli articoli di puericoltura (bavaglino con parti flessibili e decorazioni, sacchette porta baby, materassini da cambio pannolino, ecc.) ed altri articoli (ad es. sandali da scoglio e auricolari).	Dibutyl phthalate (DBP) Benzyl butyl phthalate (BBP) Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)			CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC-HR-MS/MS		APPA Bolzano	F.Ciesa L.D'Ambrósio	Analisi di revisione	ISS/AMSA M.R.Milana (a partire da settembre 2017)
				CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC/MS	0,1 ppm	ARPA Lazio	L.Arcangeli C.Dominici		
				CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC/MS	0,03 %	ARPA EMR	I.Scaroni D.Panniello		

Tabella C - Classificazioni

Prodotto /matrice	Tipo di verifica	Laboratorio	Referenti
Vernici, colle, adesivi	Verifiche di conformità della classificazione e etichettatura	ARPA Puglia	M.Spartera, P.L.Martino

⁵ Altro metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.

⁶ Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).

⁷ Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.

		ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi
Vernici, colle, adesivi	Verifica di conformità della classificazione, etichettatura e SDS di prodotti fitosanitari	ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi

